

**LINEE GUIDA PER I RAPPORTI TRA
I SERVIZI SOCIALI E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
IN PRESENZA DI MINORI CHE SI TROVANO
IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO**

MINORI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO

Definizione OMS (Rapporto 2002 "Violenza e salute")

L'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

LINEE GUIDA PER I RAPPORTI TRA SERVIZI SOCIALI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PRESENZA DI MINORI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO O PREGIUDIZIO.

Competenze dei Comuni

Il DPR 616/1977, richiamato dalla 142/1990 e dalla 328/2000 attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali.

Attraverso i propri servizi i comuni espletano:

- Funzioni di vigilanza e tutela del minore (DPR 616/1977, L.184/1983) in collaborazione con l'autorità giudiziaria, per la rimozione degli ostacoli ad un pieno sviluppo del bambino (artt. 3 e 31 della Costituzione);
- Funzioni di prevenzione primaria attraverso lo sviluppo di adeguate politiche di sostegno del processo evolutivo e di aiuto al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone, individuazione di situazioni di rischio prima che si traducano in danno;
- Funzione assistenziale.

Assumono il ruolo di rappresentante dell'interesse del minore nei casi di allontanamento (art.403 C. C.), l'obbligo di protezione del minore successivamente all'allontanamento, la competenza di predisporre un progetto educativo (art.23 DPR 616/1977), funzioni di rappresentanza istituzionale nei confronti dell'utenza, degli altri enti, dell'autorità giudiziaria.

I Servizi Sociali territoriali, qualora ricevano dalla Procura una richiesta di indagine sociale a carico di autori di reato a sfondo sessuale, devono raccordarsi con i servizi della giustizia minorile.

Competenze della Magistratura

La Magistratura ordinaria, in base al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, ha l'obiettivo, se è stato commesso un reato, di individuare il colpevole e sottoporlo a punizione.

La Magistratura minorile, che costituisce il fulcro di protezione giudiziaria dell'infanzia, deve valutare se la potestà dei genitori può ancora essere esercitata o deve essere limitata, sospesa o decaduta.

[I servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia hanno compiti di vigilanza, tutela e assistenza nei confronti del minore autore di reato di abuso.](#)

Obbligatorietà della segnalazione delle situazioni di pregiudizio a carico dei minori:

Fonti normative:

- L.698/1975, L.616/1977, L.833/1978: tutti gli operatori socio-sanitari nell'esercizio delle loro funzioni devono vigilare ed assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'autorità giudiziaria;
- L.184/1983, L.149/2001: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori;
- L. 216/1991: per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime;
- L.176/1991: ratifica Convenzione ONU del 1989 Sui diritti dei minori.

In base alle leggi suddette, sono tenuti a segnalare le situazioni di disagio minorile tutti gli operatori socio -sanitari che operano nel campo dell'infanzia e anche tutti gli operatori che operano sia nella scuola pubblica che privata.

Detti operatori non solo possono, ma anzi debbono segnalare le situazioni di pregiudizio. La mancata segnalazione costituisce, infatti, omissione di atti d'ufficio (art.328 C.P.).

LA SEGNALAZIONE:

La segnalazione è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia vive una situazione di rischio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore.

Il rapporto tra Servizi Sociali e Istituzione scolastica in materia di prevenzione ed emersione di situazioni di rischio deve essere improntato alla collaborazione costante, fiducia ed informazione reciproca. Nel rapporto tra operatori lo scambio di informazioni non costituisce violazione della privacy ed è essenziale per realizzare una reale collaborazione nell'interesse dei minori.

La scuola, per la quotidianità dei contatti con gli allievi rappresenta un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza avendo la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. La scuola, inoltre, oltre ad avere un rapporto costante con il minore esercita anche un ruolo che tende a favorire la partecipazione delle famiglie, pertanto, è anche il luogo ove si attiva un rapporto significativo con il minore ed i suoi genitori. Il rapporto tra scuola e famiglie deve essere impostato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul coinvolgimento.

La buona regola di informare la famiglia su tutto quello che si sta facendo con e per il minore trova dei limiti professionali e giuridici solo quando si sia di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso o grave pregiudizio.

Il rapporto tra servizi e scuola: l'informazione

Nel rapporto servizi - scuola è indispensabile stabilire delle buone prassi di circuitazione dell'informazione che facilitino l'esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione del disagio in età evolutiva. L'informazione reciproca, tempestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto fiduciario.

Il servizio sociale competente curerà di informare, al momento dell'iscrizione, il dirigente scolastico circa i casi in carico che hanno una rilevanza socio educativa. In particolare, è necessario che la scuola conosca i singoli progetti, gli obiettivi che si intendono realizzare, gli interventi che si mettono in atto, ivi compresi i dispositivi dei decreti della giustizia minorile relativi alla potestà genitoriale e alle eventuali prescrizioni alla famiglia. Nei casi di separazione conflittuale, il Servizio Sociale informerà circa la regolamentazione dei rapporti tra il minore ed i suoi genitori, in modo particolare quando questi interessino la scuola. Anche per i minori in affido familiare vanno comunicate alla scuola le modalità del rapporto delle due famiglie con la scuola medesima.

La scuola, attraverso incontri periodici con i servizi – dei quali almeno uno all’inizio dell’anno scolastico - ovvero, attraverso incontri appositamente promossi informa i servizi circa situazioni nuove emerse. Nel corso dell’incontro si verifica se si tratta di situazioni in qualche modo conosciute dai servizi, ovvero, se si tratta di situazioni sconosciute e si concordano i comportamenti più appropriati da tenere. Se emergono elementi tali da rendere necessario l’intervento diretto del servizio sociale, perché si è di fronte a una condizione di sofferenza del minore, la scuola inviterà la famiglia a rivolgersi all’operatore indicato dal Servizio Sociale. Se la famiglia non si rivolge al servizio sociale, la scuola provvederà ad una segnalazione scritta. Il servizio e la scuola sono tenuti a concordare le modalità più opportune per il passaggio delle notizie.

Si esclude l’informazione ed il coinvolgimento delle famiglie solo quando si sia di fronte a situazioni di sospetto abuso sessuale intrafamiliare, di maltrattamento e comunque in cui si ha un fondato motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore.

Cosa segnalare nel caso di minori che si trovano in situazioni di pregiudizio

Si definisce “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui un minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare in cui vive o al contesto extrafamiliare in cui è inserito, e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.

La scuola, attraverso il dirigente scolastico, segnala il minore che a suo parere ed in base alle informazioni di cui è in possesso si trova in una situazione di pregiudizio: ciò che la scuola segnala non è una situazione di accertato pregiudizio ma un’ipotesi di pregiudizio. Spetta, infatti, alla magistratura raccogliere le prove che tale pregiudizio sussista. L’obiettivo della segnalazione è di portare all’attenzione dei Servizi sociali la situazione del bambino per verificarne le condizioni di vita e prendere, se necessario, provvedimenti per aiutarlo.

A chi segnalare

Al responsabile del Servizio Sociale che provvederà ad un accertamento; nel caso in cui i sospetti venissero confermati e non fosse possibile aiutare il minore con la collaborazione della Famiglia lo stesso provvederà a segnalare a sua volta alla Procura minorile per i provvedimenti di competenza

A seguito della segnalazione il Servizio Sociale prende in carico la situazione e qualora verifichi la sussistenza di un reale pregiudizio in collaborazione con il Tribunale dei minorenni predisporrà e metterà in atto dei progetti di aiuto alla famiglia e/o di tutela del minore. Alla Scuola il Servizio Sociale comunicherà il nome dell'operatore che ha preso in carico la situazione, i contenuti del progetto predisposto ed i provvedimenti che il Tribunale dei minorenni via via assumerà. Tutti gli operatori pubblici e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti alla riservatezza rispetto a tali informazioni.

Nel caso in cui il minore si presenti con lividi, ecchimosi o altri segni di lesioni al fine di garantire la tutela del minore la Scuola contatterà immediatamente la Pediatria di Comunità per l'eventuale refertazione e l'assistente sociale di territorio.

Qualora questi ultimi non fossero reperibili, la Scuola è tenuta a contattare l'Ufficio Minori della Questura, oppure la Procura per i Minorenni di Bologna; di tali segnalazioni dovrà essere data comunicazione scritta al Servizio Sociale Minori competente per territorio.

Reati perseguibili d'ufficio che e' necessario segnalare

Art. 332 C.P.P.: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono obbligati a segnalare al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria i reati perseguibili d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Non si può delegare ad altri l'obbligo della denuncia.

A titolo orientativo si evidenziano:

- maltrattamenti in famiglia (art.572 C.P.): condotte non occasionali da parte di genitore o parente che sono lesive dell'integrità fisica o psichica delle persone (la corte di cassazione con sentenza 16/10/92 ha definito tali condotte lesive come "quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni famigliari",
- abuso di mezzi di correzione (art.571 C.P.): infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori;
- reati sessuali (Legge 66/1996 e Legge 269/1998): qualunque attività sessuale, anche senza costrizione, con minore di anni 14. Attività sessuale con minore di anni 16 se chi agisce è il genitore, il di lui convivente, il tutore o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o custodia;
- evasione scolastica (art.731 C.P.),

- lesioni personali aggravate (art.582-585 C.P.)

Cosa segnalare

L'operatore che fa la segnalazione non segnala la certezza in ordine alla commissione del reato in danno al minore ma solo l'esistenza di un sospetto sufficientemente fondato in ordine ai fatti, che qualora accertati, costituiscano un reato. Nel caso di un sospetto di reato l'operatore scolastico non deve raccogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete alla Magistratura Penale.

A chi

- ai Servizi Sociali del territorio (tutte le situazioni di pregiudizio, maltrattamento e abuso)
- alla Pediatria di Comunità (nel caso ci siano segni fisici evidenti ai fini della refertazione)

La segnalazione di tutte le situazioni citate viene fatta ai Servizi Sociali Territoriali in forma scritta che provvederanno ad inoltrare le segnalazioni alla Autorità Giudiziaria competente: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara e al Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Di tale segnalazione sarà informata, per iscritto, anche la Scuola segnalante.

L'obbligo di segnalazione della Scuola è adempiuto nel momento in cui è effettuata la segnalazione al Servizio Sociale territoriale (Art. 361/CP)

Per eventuali emergenze, qualora non fossero reperibili la Pediatria di Comunità e/o i Servizi Sociali, la Scuola è tenuta a contattare l'Ufficio Minori della Questura, oppure la Procura per i Minorenni di Bologna; di tali segnalazioni dovrà essere data comunicazione scritta al Servizio Sociale Minori competente per territorio.

La Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale serve per far partire le indagini al fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna serve per attivare misure di protezione del bambino.

Nel caso di segnalazione penale non vale il principio di trasparenza, chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori e informarli dell'avvenuta denuncia.

In caso di dubbio

- il Servizio Sociale competente è a disposizione della Scuola per consultazioni informali rispetto alla necessità di procedere a segnalazioni. Tali consultazioni non sostituiscono la segnalazione e non libereranno i pubblici ufficiali dai propri obblighi.
- qualora il Servizio Sociale, in relazione agli accertamenti effettuati, riscontri elementi significativi, assume in carico il caso.

Cose da non fare

- non si informa direttamente la famiglia del minore quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e modi di informazione saranno definiti successivamente tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria
- non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e non gli si chiedono chiarimenti,
- non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al minore o alla persona indicata dal minore né ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti.

Qualora si ravvisi l'ipotesi di un reato, infatti, soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.

Comportamenti importanti

Nel caso in cui il minore presenti lividi, ecchimosi o altri segni di lesioni, occorre contattare immediatamente:

- la Pediatria di Comunità per la refertazione o altri interventi di tipo sanitario
- i Servizi Sociali territoriali;

Qualora, in via del tutto residuale, detti servizi non fossero reperibili, la Scuola è tenuta a contattare l'Ufficio Minori della Questura, oppure la Procura per i Minorenni di Bologna; di tali segnalazioni dovrà essere data comunicazione scritta al Servizio Sociale Minori competente per territorio.

I referenti dei Servizi Sociali

I responsabili dei Servizi Sociali territoriali comunicano alle scuole la presa in carico dei casi. La comunicazione deve essere ripetuta ogni qualvolta l'operatore cambi.

I referenti della Scuola

Per quanto riguarda l'organizzazione scolastica il Dirigente scolastico di ciascuna Scuola può nominare un docente quale referente in materia di abuso e maltrattamento dei minori (se nominato, il nominativo deve essere comunicato al Servizio Sociale).

Il referente ha il ruolo di:

- agevolare la circolazione dell'informazione presso i colleghi;
- avviare iniziative specifiche di formazione;
- offrire una prima consulenza ai colleghi che si trovano nelle condizioni di dover formulare una segnalazione in ordine alle tematiche dell'abuso e del maltrattamento;
- operare al fine di promuovere il miglior raccordo tra i Servizi Sociali comunali, i Servizi dell'Azienda sanitaria locale e la Scuola, promovendo, anche insieme ai colleghi di altre Scuole, iniziative di sensibilizzazione e formazione.

Allegato:

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI MINORE IN STATO DI PREGIUDIZIO

*Al Servizio Sociale Territoriale
di.....*

Oggetto: Segnalazione relativa al/alla minore
 Nato/a a
 Figlio/a di
 e di
 Residente a in via

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

1. Dati anagrafici del nucleo del minore (compresi eventuali conviventi), se conosciuti;
2. Descrizione in generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minore);
3. Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti "critici" significativi);
4. Descrizione degli interventi effettuati all'interno della scuola a favore del minore (eventuali colloqui con i familiari - *si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale e maltrattamento intrafamiliare e di grave pregiudizio intrafamiliare NON VA CONVOCATA NE' AVVISATA LA FAMIGLIA* - eventuali interventi specifici di sostegno al minore effettuati dal personale della scuola e/o dai servizi sociali, se conosciuti)

Firma del Responsabile

Data

REFERENTI E RECAPITI DEI SERVIZI SOCIALI - AREA MINORI
cui fare riferimento per le segnalazioni:

Ambito di Ferrara

Servizi Sociali Area Minori
Via Oroboni 42 - 44100 Ferrara
Responsabile Area Minori - Centro Servizi alle Persone: dott.ssa Cinzia Pagnoni
tel. 0532/599011 - 0532/599013

Ambito di Cento

Servizi Sociali Area Minori
Via Accarisio 30 - 44042 Cento
Dirigente del Servizio: dott.ssa Roberta Fini
Tel 051/903298

Ambito di Codigoro

Servizi Sociali Area Minori
Via Cavallotti 347 - 44021 Codigoro
Dirigente del Servizio: dott. Felice Maran
Tel. 0533/729800 - 0533/729644 - 0533/729810

Ambito di Copparo

Servizi Sociali Area Minori
Via D. Alighieri 8 - 44034 Copparo
Dirigente del Servizio: dott.ssa Stefania Mattioli
Tel 0532/388900 - 0532/388901
Via Roma 18 - 44034 Copparo
Assistente Sociale Area Minori: sig.ra Chiara Bottura
Tel. 0532/879815 - 0532/879832

Ambito di Portomaggiore

Servizi Sociali Area Minori
Via De Amicis 22 - 44015 Portomaggiore
Dirigente del Servizio: dott.ssa Cristina Crestani
Tel 0532/817547 - 0532/817543

Azienda USL di Ferrara

Pediatria di Comunità
Via Boschetto 31 - 44100 Ferrara
Dirigente Responsabile: dott.ssa Giovanna Giovannini
0532/235505 - 0532/235513

Questura di Ferrara,

Ufficio Minori - Tel 0532/294636

Procura per i Minorenni di Bologna

Tel 051/2964811

ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA DEI SERVIZIOrganizzazione territoriale di I livello:

Ogni Responsabile di servizio gestore delle funzioni di tutela dei minori individua almeno un assistente sociale referente territoriale in materia di abuso e maltrattamento in danno di minori, che opererà, anche in collaborazione con lo psicologo del territorio.

Compiti del/dei referente/i territoriale/i:

- raccolta delle segnalazioni e delle informazioni,
- verifica del caso, se già in carico e/o conoscenza dei Servizi territoriali,
- contatto con la assistente sociale del Centro specialistico sovradistrettuale per la definizione e condivisione del progetto di intervento.
- attuazione del progetto di intervento, in collaborazione con gli altri assistenti sociali.

Organizzazione sovradistrettuale di II livello:

Il Centro specialistico sovradistrettuale è il luogo dell'integrazione socio-sanitaria e della consulenza giuridico di secondo livello.

Compiti del Centro specialistico sovradistrettuale:

- intervenire nel momento di crisi a seguito di segnalazione dell'equipe di base;
- individuare i percorsi nei rapporti con la struttura e la famiglia;
- intervenire sugli esiti post-traumatici;
- supervisionare la vigilanza del caso, compito dell'equipe di base;
- fornire consulenza alle equipe di base per gli aspetti giuridico-professionali, diagnostici e terapeutici
- osservatorio per promuovere iniziative di ricerca, di formazione e studio

Ambito tematico	Funzioni	Risorse attualmente dedicate
Psicologico Sanitario	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Valutazione, ➤ Diagnosi ➤ Trattamento ➤ Consulenza 	<i>Gloria Soavi</i> <i>Anna Cavallini</i>
Sociale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Filtro per le segnalazioni pervenute al Centro (referente per le istituzioni scolastiche e le equipe territoriali) ➤ Percorso propedeutico per la formalizzazione delle segnalazione; ➤ Tutor - consulente - nel percorso della presa in carico del caso da parte del territorio ➤ Tutor - consulente - per il territorio per l'iter processuale L. 66/96 e L. 269/98 	<i>Maria Cristina Boato</i>
Giuridico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consulenza giuridico legale sui percorsi 	<i>Andrea Pinna</i>

Legale	attinenti alla tutela e all'assistenza del minore	
--------	---	--

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono fare denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico fatto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; ogni altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio; ogni altra persona che presta, permanentemente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a lire un milione. La pena è della reclusione fino ad un anno se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se ritratta di delitto a querela della persona offesa.

Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.

Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale si applicano le pene stabilite dagli articoli 582 e 583, ridotte a 1/3; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni.

Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 8 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 12 a 20 anni.

Dalla Legge 15 febbraio 1996 n. 66 "Norme contro la violenza sessuale"**Art. 609 bis Violenza sessuale**

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609 ter Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'art. 609 bis sono commessi: nei confronti di persone che non ha compiuto gli anni quattordici; con l'uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della persona offesa; da una persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; su persona comunque sottoposta a limitazione della libertà personale; nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 quater Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: non ha compiuto gli anni quattordici; non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609 bis, compie atti sessuali con minorenni che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino ai due terzi. Si applica la pena di cui all'art. 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 quinquies Corruzione di minorenni

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Art. 609 sexies Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'art. 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza della persona offesa.

Art. 609 septies Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo

comma, il termine di proposizione della querela è di sei mesi. LA querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; se il fatto è commesso dal genitore anche adottivo o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale; se il fatto è connesso con altro delitto per il quale deve procedersi d'ufficio; se il fatto commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma.

Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste all'articolo 609 ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e del terzo comma dell'articolo 112

Art. 609 nonies Omissis

Art. 609 decies Comunicazioni al Tribunale per i Minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti degli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, e 609 octies commessi in danno ai minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater, il protutore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado de procedimento.

Dalla Legge 3 agosto 1008 n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”

Art. 2 Prostituzione minorile

Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente:

art. 600 bis (prostituzione minorile)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona degli anni diciotto.

Omissis

Art. 3 Pornografia minorile

Dopo l'articolo 600 bis del codice penale, introdotto dall'art. 2 comma una della presente legge, è inserito il seguente:

art. 600 ter (Pornografia minorile)

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto a fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minore di anni diciotto, è punito con la reclusione da una a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

Omissis

Art. 6 Circostanze aggravanti ed attenuanti

Dopo l'art. 600 quinquies del codice penale, introdotto dall'art. 5 della presente legge è inserito il seguente:

Art. 600 sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti)

Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo comma e 600 quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto commesso in danno di minore di anni quattordici. Nei casi previsti dagli art. 600 bis, primo comma e 600 ter, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli art. 600 bis primo comma e 600 ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Omissis.

Art. 13 Disposizioni processuali

Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1, " sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,".

All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".

All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 - quinquies,".

All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".

All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il

presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

Glossario:

Abuso sessuale

Autorità giudiziaria

Grave trascuratezza

Maltrattamento fisico

Maltrattamento psicologico

Segnalazione diretta

Segnalazione preventiva